



23148-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI
ALESSANDRO RANALDI
DANIELE CENCI
GIUSEPPE PAVICH
DANIELA DAWAN

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 49/22
CC - 14/01/2022
R.G.N. 25776/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 27/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PAOLA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Paola il 27 maggio 2021 ha applicato ad (omissis) la pena concordata tra l'imputato ed il P.M. in relazione al reato di omicidio stradale (art. 589-*bis* cod. pen.), incidente del 4 agosto 2020 - decesso avvenuto il 14 agosto 2020; ha anche disposto la sospensione della patente di guida per un anno, ai sensi dell'art. 222 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di omicidio stradale (art. 589-*bis* cod. pen.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-*bis* cod. pen.), il giudice, in alternativa alla revoca della patente di guida, possa disporre la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 codice della strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* cod. pen.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 222, comma 2-*bis*, del d. lgs. n. 285 del 1992), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione.

Il decidente, nello stabilire la durata della sanzione amministrativa accessoria nella misura di un anno, si sarebbe illegittimamente ed erroneamente discostato dal minimo edittale - nella forbice relativa alla sospensione della patente - ed inoltre non avrebbe operato la diminuzione fino ad un terzo per il rito, in difformità da quanto prescritto dall'art. 222, comma 2-*bis*, del codice della strada; né avrebbe tenuto conto delle circostanze che il Prefetto (con decreto del 25 agosto 2020) ha già disposto la sospensione della patente per quattro mesi.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 dicembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

Condivisibile appare il rilievo del P.G., secondo il quale l'art. 222, comma 2, del codice della strada prevede, in caso di applicazione di pena su richiesta, la riduzione fino ad un terzo e, nel caso in esame, in cui si contesta l'omicidio stradale, che prevede, in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa sino ad un massimo di quattro anni, il Tribunale si è in realtà determinato nel senso di applicare un anno, già al netto della scelta processuale, in relazione alla concreta gravità del fatto, misura prossima al minimo edittale.

Al riguardo appare opportuno richiamare i precedenti di Sez. F, n. 24023 del 20/08/20202, Rojas Alvarado Eduardo Wladimir, Rv. 279635-02, secondo cui «*In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)*», e di Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, v. 259211, per cui «*Il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato*»

2. Conseguo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14/01/2022.

Il Consigliere estensore

Daniela Cenci

Il Presidente

Donatella Ferranti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 14 GIU. 2022

IL DIRETTORE
Giuseppe Capata

